

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. **010** del **29 GEN. 2010**

ORIGINALE

OGGETTO: Revoca in parte qua della deliberazione del direttore generale dell'ASP di Crotone n. 111 del 29.06.2009.

L'anno 2010, il giorno **29 GEN. 2010** nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

che con sentenze n. 1494/05, depositata in data 07.11.2005 e n. 987/06, depositata in data 21.09.2006, entrambe rese con riferimento ad analoghe pretese vantate da dirigenti sanitari in servizio presso questa Azienda Sanitaria, il Tribunale di Crotone, in funzione di Giudice del Lavoro, ha dichiarato l'inadempimento contrattuale della disciolta ASL n. 5 di Crotone «*con riferimento all'intero meccanismo relativo all'attivazione del fondo di risultato di cui all'art. 52 del CCNL 08.06.2000 (sia con riferimento alla determinazione dell'ammontare del fondo che con riferimento alla predeterminazione dei progetti, all'assegnazione della spesa, all'assegnazione della spesa ed alla metodologia dell'assegnazione dei budget)*», condannando per l'effetto questa Azienda Sanitaria all'adempimento del relativo obbligo ed al risarcimento del danno patito dai ricorrenti per effetto dell'inadempimento dell'ente con riferimento agli anni 1998-2006; che tale inadempimento veniva dichiarato anche con riferimento all'art. 52 del CCNL 08.06.2000, in relazione al personale dirigenziale ruolo professionale, tecnico ed amministrativo dipendente dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone in forza di sentenza del Tribunale di Crotone, n. 815/06, depositata in data 28.07.2006;

che con riferimento a tali pretese, le posizioni dei singoli ricorrenti di cui ai menzionati contenziosi sono state definite con successivi atti di transazione in sede giudiziale, nei quali sono state riconosciute le somme spettanti a ciascun dirigente, calcolate quali quota parte del complessivo fondo contrattuale destinato dall'ASP alla remunerazione della retribuzione di risultato, senza ulteriori corrisposizioni a titolo di interessi legali e/o moratori;

che in ragione di tali statuizioni e delle successive determinazioni dell'ente datoriale, taluni dirigenti sanitari ed amministrativi dipendenti di questa Azienda, hanno innescato i meccanismi finalizzati a vedersi riconoscere il medesimo diritto già affermato con le richiamate sentenze, richiedendo la convocazione del Collegio di conciliazione innanzi alla direzione provinciale del lavoro di Crotona ai fini dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;

che tale attività costituisce condizione di procedibilità ai fini della proposizione di ricorsi innanzi ai competenti organi giurisdizionali;

che con sentenze emesse dal Tribunale di Crotona, ai dipendenti Perri Francesco, Federico Guido, Piscitelli Luigi, Caruso Giuseppina, Ferrante Giulia, Cornacchia Luciano, Ingarozza Pietro, è stato riconosciuto giudizialmente l'espletamento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di formale inquadramento (con conseguente condanna dell'ente al risarcimento delle differenze retributive non percepite), rispettivamente nelle posizioni contrattuali di direttore di struttura complessa (Dott. Ingarozza Pietro e Rag. Perri Francesco) e di direttore di struttura semplice (Avv. Caruso Giuseppina, Sig. Cornacchia Luciano, Sig. Federico Guido, Avv. Ferrante Giulia, Avv. Piscitelli Luigi), negli anni in cui è stata accertata la mancata attivazione del fondo aziendale per la retribuzione di risultato;

che anche gli indicati dirigenti amministrativi hanno inoltrato alla competente direzione provinciale del Lavoro l'istanza di convocazione del Collegio di conciliazione al fine di richiedere l'adempimento dell'obbligo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale con riferimento alle somme che avrebbero dovuto percepire a titolo di retribuzione di risultato ove fossero stati formalmente collocati nelle mansioni riconosciutegli giudizialmente;

che con deliberazione del direttore generale dell'ASP di Crotona n. 111 del 29.06.2009, valutate le singole posizioni di ciascuno dei dirigenti sanitari e amministrativi suindicati sulla base dell'attività istruttoria demandata ai competenti uffici aziendali;

ritenuto che gli emolumenti spettanti ai dirigenti in ragione della mancata attivazione del fondo di risultato stabilito dalle norme contrattuali collettive, dovessero essere riconosciuti anche ai dirigenti summenzionati che hanno richiesto l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;

rivenuta la necessità di scongiurare contenziosi giurisdizionali che avrebbero visto soccombente questa Azienda in ragione dei precedenti giurisprudenziali citati, venivano riconosciute in favore dei dirigenti istanti, a titolo di risarcimento, le somme derivanti dalla mancata istituzione del fondo di risultato previsto dalla contrattazione collettiva nazionale dall'anno 1998 all'anno 2006 nella misura definita dal competente ufficio di questa ASP, secondo il medesimo meccanismo utilizzato per l'adempimento in sede transattiva delle sentenze nn. 1494/2005, 987/2006 e 815/2006;

che tale riconoscimento riguardava, oltre che i dipendenti formalmente immessi nel ruolo unico della dirigenza sanitaria ed amministrativa di cui all'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, anche i dipendenti sopra citati cui era stato riconosciuto giudizialmente l'espletamento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di formale inquadramento;

che a seguito della pubblicazione della richiamata deliberazione del Direttore generale, con verbale n. 28 del 13.07.2009 del Collegio sindacale dell'ASP di Crotona, venivano richiesti al Direttore amministrativo dell'ente, chiarimenti in ordine alle «ragioni che hanno determinato la decisione di estendere la tutela risarcitoria anche ai dipendenti ai quali sono state riconosciute giudizialmente le mansioni superiori dirigenziali», al fine di predisporre i dovuti accertamenti di legittimità e di regolarità contabile di competenza dell'organo di controllo;



che nel medesimo verbale, il Collegio sindacale chiedeva all'amministrazione di sospendere, nelle more della definizione dei chiarimenti richiesti, le procedure di erogazione degli emolumenti disposti;

che conseguentemente l'Azienda sospendeva cautelatamente e con efficacia immediata le procedure di erogazione delle somme di cui al prospetto allegato alla deliberazione n. 111 del 29 giugno 2009 nei confronti dei dipendenti Perri Francesco, Federico Guido, Piscitelli Luigi, Caruso Giuseppina, Ferrante Giulia, Cornacchia Luciano, Ingarozza Pietro;

che i richiesti chiarimenti venivano forniti con note prot. n. 1628 del 01.09.2009 e 1461 del 29.09.2009 a firma del Direttore dell'Ufficio legale dell'ASP di Crotona;

che con verbale n. 37 del 23.11.2009, il Collegio sindacale muoveva censure in ordine alla scelta di "estendere" la tutela risarcitoria anche ai dipendenti non inseriti nel ruolo della dirigenza, nei confronti dei quali era stato riconosciuto giudizialmente l'esercizio di mansioni dirigenziali, sul presupposto dell'assenza di rigidi automatismi in ordine alla spettanza dell'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte, e con conseguente ritenuta possibilità di esporre l'ente ad un maggiore esborso finanziario attraverso il riconoscimento stragiudiziale di tali poste indennitarie, quale in particolare quella derivante dall'art. 52 del CCNL del 08.06.2000;

che i rilievi mossi dal Collegio sindacale, determinavano la dirigenza apicale dell'Azienda a verificare più attentamente – nell'ottica del perseguimento del prevalente interesse pubblico – sia la legittimità del provvedimento, sia l'opportunità di mantenere in vigore la deliberazione n. 111/2009, nella parte in cui estende anche ai dipendenti in discorso, il risarcimento del danno;

che all'uopo, con nota prot. 2746/DG del 07 dicembre 2009, a firma del Direttore Generale dell'ASP di Crotona veniva comunicato agli interessati l'avvio del procedimento di revoca *in parte qua* della citata deliberazione direttoriale, al fine dell'esercizio delle pretese partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241;

che taluni degli interessati, formalmente notiziati della pendenza del procedimento amministrativo di revoca, hanno esercitato i diritti di partecipazione riconosciutigli dalla legge mediante la produzione di note acquisite al prot. gen. dell'ASP di Crotona ai nn. 20490 (richiesta di documenti) e 20491 (memoria *ex art.* 10 l. 241/1990) del 16.12.2009 e 20658 del 21.12.2009 (richiesta di documenti);

che da una accurata istruttoria, emergono motivazioni a suffragio dell'opportunità di pervenire ad una revoca parziale del provvedimento menzionato. Ed infatti, anzitutto, il CCNL 08.06.2000 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, auto-individua e limita esplicitamente il proprio ambito di applicazione fra i soli «*dirigenti del ruolo sanitario (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dalle amministrazioni*» (cfr., art. 1). L'art. 35 del medesimo CCNL, colloca la retribuzione di risultato regolamentata dall'art. 52, nell'ambito del "trattamento accessorio", in tal modo demandando all'ente la fissazione degli importi, sulla base della consistenza degli appositi fondi e sulla base della fissazione di programmi ed obiettivi, cui deve corrispondere la valutazione di risultati da raggiungere;

che i riconoscimenti giurisdizionali citati in premessa a favore dei dipendenti cui sino ad oggi è stato riconosciuto il risarcimento del danno per la mancata attivazione delle procedure di cui al citato art. 52, hanno sempre avuto quale condizione indefettibile, l'appartenenza del dirigente al

ruolo unico della dirigenza sanitaria medica e non medica di cui all'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

che pur negli emersi contrasti giurisprudenziali *in terminis*, appare sedimentato l'orientamento in base al quale il pur riconosciuto esercizio di mansioni superiori rispetto al formale inquadramento, non determina il diritto ad una retribuzione corrispondente a quella relativa alla qualifica di formale inquadramento (Cassazione civile, sez. lav., 11 giugno 2008, n. 15498; Cassazione civile, sez. lav., 25 ottobre 2003, n. 16078; Corte cost. n. 115 del 2003), specie allorquando siano in discussione voci indennitarie componenti la retribuzione accessoria del dipendente;

che infatti da una più accurata indagine giurisprudenziale, si evince che *«La differenza stipendiale spettante nel caso di attribuzione di mansioni superiori, per l'incarico di svolgere le funzioni di dirigente di settore su posto di organico vacante, ai sensi dell'art. 57, d.lg. n. 29 del 1993, può comprendere solo gli emolumenti a carattere fisso e continuativo, inclusa l'indennità di posizione e l'indennità integrativa speciale, ma non già l'indennità di risultato, che manca di tali caratteri ed è connessa ad una specifica attività deliberativa dell'ente di appartenenza (di fissazione degli obiettivi e di valutazione circa il loro raggiungimento)»* (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 18 gennaio 2007, n. 32);

che il riconoscimento delle mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già prima art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, nella versione introdotta dal D. Lgs. n. 80 del 1998) non dà titolo ad alcun inquadramento formale, ma è limitato ad un mero risarcimento del danno da illecito contrattuale, qual è quello del resto già riconosciuto con le sentenze del Tribunale di Crotone in favore dei dipendenti citati nell'ovvio rispetto del principio processuale di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;

che pertanto, con riferimento alle posizioni dei dipendenti amministrativi citati, non appaiono concretate, in una logica di congrua ponderazione degli interessi pubblici messi in campo, le medesime condizioni che a suo tempo diedero luogo alla conclusione di atti di transazione in sede giudiziale all'esito dei contenziosi definiti con le sentenze del Tribunale di Crotone n. 1494/05, depositata in data 07.11.2005, n. 987/06, depositata in data 21.09.2006 e n. 815/06, depositata in data 28.07.2006, le quali devono ritenersi valide esclusivamente con riferimento ai dirigenti di ruolo dipendenti di questa azienda;

che conseguentemente non appare condivisibile il contenuto della memoria ex art. 10 l. n. 241/1990 depositata dal Sig. Perri Francesco, acquisita al prot. gen. dell'ASP di Crotone n. 20491 del 16.12.2009, sia ove erroneamente attesta che *«il proprio profilo professionale è stato accertato e dichiarato con sentenza n. 1016/09»*, essendosi tale sentenza limitata a risarcire il danno derivante dall'illegittimo espletamento di mansioni superiori, sia ove afferma il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato sulla base del ritenuto raggiungimento di obiettivi prefissati, tenuto conto che la deliberazione n. 111 del 29.06.2009 opera al fine di scongiurare potenziali contenziosi derivanti da eventuali "automatismi" conseguenti alle sentenze del Tribunale di Crotone che hanno riconosciuto l'inadempimento dell'ASP di Crotone all'intero meccanismo previsto dall'art. 52 del CCNL 08.06.2000;

che pertanto ai fini dell'individuazione dei dipendenti cui riconoscere a titolo di risarcimento le spettanze derivanti dal citato inadempimento, è in discorso, la sola valutazione delle medesime condizioni che diedero luogo all'emanazione delle sentenze del Tribunale di Crotone ed ai successivi atti di transazione in sede giudiziale;



che nell'ottica di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario appare pertanto opportuno pervenire ad una immediata revoca parziale della deliberazione del direttore generale dell'ASP n. 111 del 29.06.2009, nella parte in cui estende ai dipendenti cui è stato riconosciuto l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica di formale inquadramento, la misura del risarcimento del danno per la mancata attivazione dell'intero meccanismo contemplato dall'art. 52 del CCNL 08.06.2000, ritenuto che da una più attenta ponderazione degli interessi in campo, i richiamati dipendenti non hanno diritto alla percezione di tali somme;

Valutata l'applicabilità al caso di specie dell'art. 21 *quinquies* della l. 7 agosto 1990, n. 241, sia dal punto di vista della sussistenza di una nuova valutazione dell'interesse originario, sia dal punto di vista dell'assenza di pregiudizio in capo ai soggetti interessati, atteso il limitato periodo di intervento dell'emanando atto di ritiro ed atteso altresì il tempestivo intervento di sospensione dell'efficacia del provvedimento con conseguente comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

Vista la proposta del Direttore dell'Ufficio Affari Legali ed istituzionali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, Avv. Francesco Masciari,

Visto altresì il verbale n. 37/2009 presso il Collegio sindacale dell'ASP di Crotona,

Preso atto della conclusione del procedimento amministrativo sotteso all'emanando provvedimento,

Viste le leggi in materia, con particolare riferimento agli artt. 21 *quinquies* della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all'art. 52 del D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, nonché agli artt. 40 e ss. del medesimo testo unico; visti i vigenti CCNL, con particolare riferimento agli artt. 1, 35 e 52 del CCNL 08.06.2000 – Area Dirigenza S.P.T.A.,

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende ripetuto e confermato:

1. Di revocare per le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *quinquies* della l. 7 agosto 1990, n. 241, la deliberazione del Direttore generale dell'ASP di Crotona n. 111 del 29 giugno 2009, nella parte in cui dispone di riconoscere in favore dei dipendenti Perri Francesco (collocato in quiescenza), Federico Guido, Piscitelli Luigi, Caruso Giuseppina, Ferrante Giulia, Cornacchia Luciano (collocato in quiescenza), Ingarozza Pietro, il risarcimento del danno correlato alla mancata attivazione del meccanismo previsto dall'art. 52 del CCNL 08.06.2000, Dirigenza SPTA, negli anni 1998-2006;

2. di confermare nella restante parte il medesimo provvedimento.

3. Trasmettere copia del presente atto ai dipendenti Perri Francesco (collocato in quiescenza), Federico Guido, Piscitelli Luigi, Caruso Giuseppina, Ferrante Giulia, Cornacchia Luciano (collocato in quiescenza), Ingarozza Pietro, nonché al Collegio Sindacale presso l'A.S.P. di Crotona.

Per il parere di competenza



Il Responsabile del procedimento:
Avv. Francesco Masciari



Per il parere di competenza

Il Direttore Amministrativo
Dott. Palmiro Vulcano



Per il parere di competenza

Il Direttore Sanitario:
Dott. Bonaventura Cretella



Il Direttore Generale:
Dott. Vincenzo Domenico Scuteri




UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 01 FEB. 2010 con protocollo n. 06 per un periodo di dieci giorni con decorrenza dal 01 FEB. 2010.

Crotone, li 01 FEB. 2010

Il Responsabile del procedimento

Dr. Giuseppe Mancuso


Il Direttore dell'Ufficio

Dr. Giuseppe Mancuso
